

L'articolo 18 prevede espressamente una differenziazione sia del cosiddetto livello di appropriatezza, sia di ciò che è essenziale conoscere riguardo al cliente, considerando la natura del servizio di investimento. Grazie a ciò si garantisce che la forma e la misura di questa valutazione verranno applicate in modo da garantire servizi di intermediazione finanziaria flessibili e a costo contenuto, senza tuttavia mai dimenticare che le transazioni in diversi prodotti finanziari possono rappresentare rischi di mercato di diversa intensità per gli investitori.

(<sup>1</sup>) COM(2002) 625 def.

(<sup>2</sup>) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, GU L 141 dell'11.6.1993.

(2003/C 242 E/089)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0015/03**  
**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(20 gennaio 2003)

Oggetto: Dipendenti della Commissione

Può indicare la Commissione il numero totale dei suoi dipendenti per ciascuno degli ultimi cinque anni (compreso il 2002, se le cifre sono disponibili), nonché l'importo totale dei loro salari e il salario medio per dipendente?

Può, inoltre, fornire il numero dei suoi dipendenti a fronte del numero totale di dipendenti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento e del totale dei dipendenti di tutte le istituzioni dell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione**

(3 aprile 2003)

1. La tabella in appresso indica il numero complessivo di dipendenti della Commissione, la massa salariale totale (il totale dei pagamenti imputati sulle diverse linee di bilancio, inclusi tutti i costi e i contributi che vi sono associati) e la retribuzione media corrisposta per dipendente. Le cifre sono disponibili soltanto per gli ultimi quattro anni.

(in euro)

| Anno | I   | II                     | III  |
|------|---|------------------------|--|
|      | Commissione<br>Numero complessivo di dipendenti<br>(funzionari e agenti temporanei,<br>ausiliari e agenti locali,<br>consiglieri speciali ed altri) | Massa salariale totale | Retribuzione media<br>annua per dipendente |
| 1999 | 24 877  | 1 709 133 547          | 68 703                                     |
| 2000 | 25 027  | 1 767 988 924          | 70 643                                     |
| 2001 | 25 585  | 1 856 899 099          | 72 578                                     |
| 2002 | 26 394  | 1 954 456 016          | 74 049                                     |

2. Poiché la Commissione non ha accesso alle cifre riguardanti il numero di dipendenti delle altre istituzioni, l'onorevole parlamentare troverà in appresso la proporzione di posti nell'organigramma della Commissione rispetto al numero complessivo di posti negli organigrammi delle altre istituzioni. L'organigramma comprende soltanto i posti dei funzionari e degli agenti temporanei.

| Anno | Commissione<br>(posti permanenti e temporanei) | Tutte le istituzioni dell'UE<br>(posti permanenti e temporanei) | %     |
|------|--|---|-------|
| 1998 | 21 495   | 30 384  | 70,74 |
| 1999 | 21 603   | 30 599  | 70,60 |
| 2000 | 21 703   | 30 819  | 70,42 |
| 2001 | 22 306   | 31 604  | 70,47 |
| 2002 | 22 453   | 31 861  | 70,58 |

Commissione: tutti i bilanci (Amministrazione, Ricerca e sviluppo tecnologico, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, OLAF, Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro).

Istituzioni: Parlamento e Mediatore europeo, Consiglio, Corte di giustizia, Corte dei conti, Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni, Struttura organizzativa comune.

(2003/C 242 E/090)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0039/03**  
**di Renato Brunetta (PPE-DE) alla Commissione**

(21 gennaio 2003)

Oggetto: Incidente rilevante, ai sensi dall'art. 3 della Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 detta «Seveso 2», verificatosi al Petrolchimico di Porto Marghera il 28.11.2002

Premesso che:

- il 28 novembre 2002 all'interno dello Stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera (Venezia Italia) si è verificato un incidente rilevante — così come definito dall'art. 3 della Direttiva 96/82/CE<sup>(1)</sup> del 9 dicembre 1996 detta «Seveso 2»: un'esplosione di grande entità seguita da un incendio ha interessato due depositi di peci clorurate, determinando una liberazione incontrollata di sostanze tossiche quali diossine. I feriti investiti dall'esplosione sono stati 4 e l'intera popolazione dei centri abitati di Marghera e Mestre (circa 200 000 persone) è stata messa in stato di allerta ed invitata a chiudersi nelle case.
- il DCE e il CVM sono sostanze cancerogene comprese nell'Allegato I, parte I della direttiva Seveso 2;
- nel giugno 2000 la Società proprietaria degli impianti ha presentato al ministero dell'ambiente domanda di compatibilità ambientale per un progetto di aumento delle capacità produttive sia del CVM che del PVC;
- la valutazione svolta dalla commissione nazionale per le valutazioni di impatto ambientale (VIA) si è conclusa con un voto negativo (1° Agosto 2002), così come negativo è stato il parere espresso dal ministero dei beni e delle attività culturali;
- la VIA è lo strumento che consente ai cittadini e alle istituzioni di conoscere i contenuti della relazione istruttoria e del parere finale votato dalla commissione, realizzando uno dei principi fondamentali della valutazione di impatto ambientale: l'informazione al pubblico;
- si chiede perché da oltre cinque mesi dal pronunciamento della commissione di VIA il ministro per l'ambiente e la tutela del territorio non abbia provveduto ad emanare il decreto di compatibilità ambientale negativo relativamente alla richiesta di aumento delle produzioni di CVM e DCE;
- si chiede alla Commissione europea perché, stante l'attuale normativa comunitaria, non abbia ancora avviato una completa attività ispettiva sulla totalità degli impianti chimici di Porto Marghera che rappresentano un reale pericolo sia verso la sicurezza che verso la salute della popolazione residente e delle maestranze.

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(3 marzo 2003)

La Commissione dispone unicamente dei poteri che le sono conferiti dal trattato CE. In base all'articolo 211, essa ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri, e pertanto ha anche il potere di controllare le modalità di applicazione a livello nazionale della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti